Tribunale di Foggia, ordinanza del 21/07/2018

Se una parte rinuncia aprioristicamente a partecipare alla mediazione, esternando una volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione, consente al giudice di irrogare una sanzione consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò poiché in sede di mediazione, per ipotesi astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla parte che decide di non partecipare alla mediazione tenendo un atteggiamento del tutto contrario allo spirito dell'istituto introdotto dal D.M. 28/2010. Inoltre le Parti sottoscrivono un Contratto nel momento in cui aderiscono alla Mediazione che li Obbliga a pagare il Dovuto, avendi accettato un Regolamento, Firmato e sottoscritto un'adesione e un Verbale dove si impegnano a pagare A) la quota apertura, B) se sui prosegue, l'indennità entro il giorno successivo alla seduta di Mediazione, c) la Maggiorazione prevista in caso di accordo. (Cosa che non dovesse fare è fattibile di Ipoteca Giudiziale et.)

L'ORDINANZA INTEGRALE: